

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1170

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTEMERO

Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti il transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione e degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli del personale non docente

Presentata il 6 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 4 della Carta costituzionale dispone che: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ». Con la proposta di legge in oggetto si vuole riportare nell'alveo del rispetto del dettato costituzionale quanto, invece, è stato praticato nei confronti del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), a seguito della profonda ingiustizia attuata dai

commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I commi citati, infatti, dispongono il passaggio dei docenti inidonei all'insegnamento per gravi motivi di salute nel ruolo ATA. Gli inidonei sono docenti che per motivi di salute fisica o psichica hanno chiesto, e ottenuto, di non essere più utilizzati per l'insegnamento. Fino ad ora erano utilizzati in supporto alle segreterie e alle biblioteche scolastiche e per altre mansioni. A loro scelta potevano essere inseriti a pieno titolo nelle segreterie diventando a tutti gli effetti « assistenti amministrativi ». Con il decreto-legge cosiddetto « *spending review* » la scelta diventa un obbligo, togliendo pe-

raltro posti liberi a chi era nelle graduatorie di assistente amministrativo ormai da anni e quindi perpetrando un'ulteriore ingiustizia, dettata dal licenziamento di fatto dal personale precario.

Secondo le stime delle organizzazioni scolastiche, circa il 2 per cento degli insegnanti di scuola pubblica, pur essendo dichiarati inidonei all'insegnamento, risulterebbero idonei per altri compiti altrettanto utili e comunque per attività connesse all'insegnamento («cosiddette «funzioni strumentali»), quali la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle

prove di ingresso e di esame, i *test* dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

Poiché è in gioco il futuro del personale oggetto di queste norme, la presente proposta di legge prevede l'abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, affinché cessi il perpetrarsi di un'insopportabile ingiustizia nei confronti non solo del personale docente inidoneo ma anche degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli ATA e, in definitiva, di tutto il comparto scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

1. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati in 115 milioni di euro per l'anno 2013, in 111 milioni di euro per l'anno 2014 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente in misura da garantire risparmi di spesa per un ammontare com-

plussivo non inferiore a 115 milioni di euro per l'anno 2013, a 111 milioni di euro per l'anno 2014 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in una apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità sono disposte la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessaria a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

